

- NEWS N°03 MARZO 2017 -
PRINCIPALI LEGGI E DECRETI
SULL'EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA

NUOVO D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74

Ridefinizione delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2013, ed è entrato in vigore il 12 luglio 2013, il [nuovo D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74](#) che va a ridefinire le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Perché le disposizioni diventino applicabili a tutti gli effetti, dovranno però essere prima recepite con appositi provvedimenti dalle Regioni che ancora non lo abbiano fatto; sino a quel momento, rimangono in vigore gli attuali provvedimenti adottati a livello regionale (es. [circolare della Regione Liguria](#)).

Vediamo quali sono le principali novità della nuova normativa.

Periodicità manutenzione impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva

Il nuovo Decreto conferma il principio da seguire per le **cadenze con cui far fare la regolare manutenzione** a regola d'arte sugli impianti, ovvero: vanno seguite, in prima battuta, le prescrizioni dell'installatore, in mancanza di queste, le istruzioni tecniche del fabbricante dello specifico modello. Qualora manchino tali indicazioni, allora varranno le **nuove periodicità stabilite nella tabella dell'"[Allegato A](#)" del decreto**.

Le nuove periodicità indicate nell'"[Allegato A](#)" si discostano, in molti casi, da quelle già definite dalle Regioni nei propri provvedimenti in materia emanati sino ad oggi. In tal caso, in base al principio di sussidiarietà richiamato dal comma 1 dell'art. 10 dello stesso decreto, **prevalgono le periodicità già stabilite a livello regionale**. Va rilevato però come ai successivi commi 2 e 5 dello stesso art. 10, viene sottolineato che per garantire un'applicazione omogenea dei nuovi principi sul territorio nazionale "*le Regioni e le Province Autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento inderogabile (comma 2)*" e ancora "*provvedono ad adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del presente decreto (comma 5)*". In altri termini, si sollecita perché vengano recepite anche a livello regionale. Nel caso della [Regione Liguria](#) - vedasi la [circolare di chiarimento del 9 agosto 2013](#) - si provvederà a recepire le disposizioni.

Ispezioni previste per legge sugli impianti di climatizzazione invernale ed estiva

Il nuovo decreto stabilisce che d'ora in poi **le ispezioni agli impianti di climatizzazione invernale** - svolte per legge da Comuni e Province - vengano **fatte solo sugli impianti di potenza superiore a 100 kW**. Per impianti di potenza compresa fra 10 kW e 100 kW, **sostitutivo dell'ispezione** sarà il **Rapporto di controllo tecnico**, redatto dal manutentore al termine delle operazioni, e da lui inviato agli Enti competenti. Il decreto stabilisce poi - modalità sino ad oggi non prevista - ispezioni agli impianti di **climatizzazione estiva** di potenza **superiore a 100 kW**. Per quelli compresi fra 12 kW e 100 kW, varrà il Rapporto di controllo

tecnico, sostitutivo all'ispezione (come per gli impianti di climatizzazione invernale).

Gli **scaldacqua al servizio delle singole unità immobiliari** non vengono più considerati impianti termici, quindi sono esclusi dalle ispezioni (sulla base di quanto già stabilito nel precedente **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 novembre 2012, pubblicato a gennaio 2013** in [Gazzetta Ufficiale](#) in cui è stata modificata la definizione di impianto termico).

Libretto d'impianto e Terzo responsabile

Il **Libretto dell'impianto**, di cui devono essere muniti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, verrà aggiornato con un **Decreto attuativo** del Ministero dello Sviluppo Economico (entro il 1 luglio 2013).

Riguardo agli impianti non a norma, la delega al **Terzo Responsabile** andrà data ma solo se contestualmente all'incarico di procedere alla messa a norma. Si ricorda a tale proposito che all'interno del Decreto del 22 novembre 2012 (art. 2, comma 52), è stata cambiata la definizione della figura del cosiddetto "**Terzo responsabile**": è stato eliminato il riferimento a "persona fisica" - presente nella normativa precedente - per restare soltanto "persona giuridica".

Catasto degli impianti regionale

Se ad oggi i catasti degli impianti termici erano, per la maggior parte dei casi, gestiti da Comuni e Province (fatta eccezione, ad esempio, per la [Regione Lombardia](#) che lo ha già uniformato a livello centrale), in base al nuovo decreto **le Regioni dovranno istituire un catasto territoriale degli impianti termici** e gestirlo favorendo un'interconnessione con il catasto degli Attestati di Prestazione Energetica (APE). Dovranno occuparsi anche di promuovere **campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini**. Infine, avranno il compito d'istituire un **sistema di accreditamento degli organismi e soggetti cui affidare le attività di ispezione** (secondo i criteri definiti nell'[Allegato C del decreto](#)).

Temperature e periodi di accensione

Il decreto stabilisce nuovi valori minimi per gli **impianti di raffrescamento estivo**: la **temperatura media dell'aria** nei singoli ambienti di ogni unità immobiliare non deve essere minore di 26°C-2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

Riguardo ai **limiti annuali e giornalieri di accensione degli impianti termici per la climatizzazione invernale**, è stata rivista la tabella delle zone climatiche. Inoltre, vengono **esclusi dai limiti di accensione** le cliniche, gli ospedali e case di cura, scuole e asili nido, piscine e saune, immobili ad uso artigianale e industriale. Per i limiti di accensione giornalieri, vengono esclusi, fra i numerosi casi elencati nell'art. 4, anche i centri commerciali e gli impianti termici che usano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata.

Per ulteriori chiarimenti puoi andare al link:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2031328>